



Avv. Rita ABBATE

Repertorio n. 18.273

Raccolta n. 14.308

**ATTO COSTITUTIVO DELLA
"FONDAZIONE SCIENCE & MUSIC"**

REPUBBLICA ITALIANA

**Registrato a
Firenze
Il 29/12/2023
N° 49849 Serie 1T**

**Il giorno tredici del mese di dicembre dell'anno duemilaven-
titre**, in Firenze, Via Pasquale Villari n. 13 rosso, su ri-
chiesta di parte.

Avanti a me avv. **Rita ABBATE**, Notaio in Reggello, con studio
in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei Di-
stretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, ed alla presen-
za di:

- avv. DI MARTINO Tatiana, nata a Santa Maria Capua Vetere
il giorno 17 febbraio 1977 e residente in Reggello, Via Pie-
ro della Francesca n. 14;

- ORLANDI Riccardo, nato a Figline Valdarno il giorno 14 di-
cembre 1985, residente in san Giovanni Valdarno, Viale Don
Minzoni n. 31;

testimoni idonee ed a me note;

SI COSTITUISCONO

- **BONHOEFFER Johannes Philipp**, nato in Germania il giorno 17
maggio 1962 e residente in Castelnuovo di Val di Cecina, via
Maggio n. 9, cittadino tedesco, che ben parla e comprende la
lingua italiana, **codice fiscale: BNH JNN 62E17 Z112R**;

**intervengono altresì la fine di accettare la carica di cui
in appresso i signori:**

- **GELLI Umberto**, nato a Castelnuovo Val di Cecina il giorno
26 marzo 1956 e residente in Greve in Chianti, Via Iris n.
24, **codice fiscale: GLL MRT 56C26 C244A**;

- **DALPIAZ Stefano**, nato a Cles il giorno 23 luglio 1961 e re-
sidente in Radicondoli, Via Santa Croce n. 22, **codice fisca-
le: DLP SFN 61L23 C794B**;

- **BORRANI Lorenza**, nata a Firenze il giorno 26 marzo 1983 ed
ivi residente in Via Augusto Baldesi n. 6, **codice fiscale:
BRR LNZ 83C66 D612X**;

- **PALERMO Camillo**, nato ad Agrigento il giorno 12 novembre
1969 e residente in Livorno, Via Gaetano Mazzoni n. 7, **codi-
ce fiscale: PLR CLL 69S12 A089H**.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il qua-
le convengono quanto segue:

PREMESSO

che in ragione del proprio impegno e della propria sensibi-
lità e particolare attenzione alla promozione della cultura
nella sua più ampia forma il dottor BONHOEFFER Johannes Phi-
lipp è giunto alla determinazione di costituire una fondazio-
ne, che assumerà la denominazione: **"Fondazione Science & Mu-
sic"**, Ente che abbia lo scopo specificato all'art. 4 dello
Statuto, di cui infra,

**tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto di cui costituisce unico ed inscindibile conte-**

sto si conviene e stipula quanto segue:

Il costituito signor BONHOEFFER Johannes Philipp dichiara di costituire, come di fatto costituisce, una fondazione:

- 1) **"Fondazione Science & Music"**, per la quale sarà richiesta ai sensi del D.Lgs 117/2017 l'iscrizione nel registro del Terzo Settore.
- 2) La fondazione, che non ha fine di lucro, ha gli scopi indicati all'art. 4 dello statuto di cui infra.
- 3) La Fondazione ha sede in Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, frazione Montecastelli Pisano, Via Maggio n. 9.
- 4) Ai fini dell'espletamento degli scopi predetti, il signor BONHOEFFER Johannes Philipp comparente, nella sua qualità di fondatore, dichiara di costituire, come di fatto costituisce, il patrimonio iniziale della Fondazione l'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante assegno circolare n.7400074504 - 04 emesso dalla Cassa di Risparmio di Volterra in data 13 dicembre 2023, intestato alla "Fondazione Science & Music" munito di clausola di non trasferibilità;
- 5) La Fondazione è retta dallo Statuto che qui integralmente si trascrive:

STATUTO

della Fondazione

"SCIENCE & MUSIC - ENTE DEL TERZO SETTORE"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 21 e ss. del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, il "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), per volontà del Dottor BONHOEFFER Johannes Philipp in qualità di "Fondatore", la **"Fondazione Science & Music"**, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"Fondazione Science & Music Ente del Terzo Settore"** in conformità al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

1.1. La Fondazione potrà utilizzare più brevemente l'acronimo **"Science & Music - ETS"**.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire, sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ARTICOLO 3 - DURATA

3. La Fondazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 4 - SCOPO ED OGGETTO

4.1. La Fondazione - anche ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore - non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto, senza finalità politiche, religiose od etniche.

4.2. Ai sensi delle lett. h) e i) dell'art. 5, comma 1 del CTS, scopo della Fondazione è quello di favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere culturale e scientifico - con particolare riguardo ai campi della musica, delle arti e delle scienze - al fine di promuoverne la diffusione e la divulgazione, favorire lo studio e la sperimentazione di strumenti musicali in genere, stimolare l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, nonché sollecitare momenti di incontro e confronto con finalità didattiche, educative e di integrazione sociale.

4.3. La Fondazione, nell'ambito delle predette materie di interesse generale, ha quale oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- ideare, realizzare, organizzare e gestire, in qualsiasi forma e modalità attività culturali, artistiche, scientifiche e ricreative, quali, in particolare ed a titolo esemplificativo, conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, stages, dibattiti, tavole rotonde, lezioni, eventi ricreativi, concerti, spettacoli e laboratori musicali;
- promuovere studi e ricerche scientifiche, anche organizzando periodi lavorativi di collaborazione multidisciplinare;
- svolgere attività di formazione e aggiornamento, anche con la costituzione di gruppi di studio e ricerca;
- svolgere attività di pubblicazione e di editoria (anche multimediale), curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo;
- studiare strategie di costruzione di strumenti musicali mediante l'approccio scientifico e l'analisi di strumenti antichi, anche con l'ausilio di esami fisico-acustici con immagini tridimensionali;
- ospitare attività culturali organizzate da altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, italiani e esteri, anche in collaborazione con la Fondazione stessa.

4.4. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi e, di ricerca di finanziamenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipen-

denti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS

4.5. L'Attività di raccolta fondi sarà svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale.

4.6. In via secondaria e strumentale, la Fondazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività dovranno essere svolte secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa di attuazione dell'art. 6 CTS *ratione temporis* applicabile.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

5.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione e dai beni che sono pervenuti alla Fondazione.

5.2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con beni che potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti pubblici o privati o da persone fisiche o giuridiche.

5.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e delle sue finalità, oltre che con il suo patrimonio, anche con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perverranno dal fondatore o da terzi, sia a titolo generico, sia per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative.

5.4. Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto: dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione e dalle attività della Fondazione medesima; dagli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio.

5.5. Qualora si renda necessario ed opportuno, il Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio Direttivo, decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

5.6. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o estinzione del soggetto che abbia effettuato tale apporto o versamento a favore della Fondazione.

5.7. Qualsiasi apporto o versamento effettuato da un soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione.

5.8. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ARTICOLO 6 - ORGANI

6.1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario e Tesoriere;
- l'Organo di Controllo ed il revisore legale (*solo nel caso di nomina obbligatoria o facoltativamente deliberato dal Consiglio Direttivo*);
- la Giunta esecutiva;
- i Comitati.

ARTICOLO 7 - IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo coincide con il Presidente della Fondazione.

7.2. La carica di primo Presidente del Consiglio Direttivo spetta di diritto - a far data dalla costituzione della presente Fondazione e fino a rinuncia formale da parte dello stesso - al Fondatore della Fondazione medesima Dottor BONHOEFFER Johannes Philipp sua vita natural durante.

7.3. Il Dottor BONHOEFFER Johannes Philipp, quale primo Presidente del Consiglio Direttivo, in aggiunta e in parziale deroga a quanto previsto al successivo art. 7.5, in via del tutto esclusiva e personale, ha il potere di:

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo e, tra essi, il "Vice-Presidente", il "Segretario" ed il "Tesoriere", potendone revocare in qualsiasi momento la carica, mediante comunicazione da inviarsi mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione della Fondazione, sorvegliandone il buon andamento della stessa e gli atti di straordinaria amministrazione fino ad un valore massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), senza che, al riguardo, si renda necessaria una preventiva delibera del Consiglio Direttivo;
- convocare, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, nel rispetto dei termini di legge, il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- decidere in modo autonomo nell'ambito del Consiglio Direttivo sulle modifiche al presente Statuto, ivi incluse la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione, avendo diritto di veto su tutte le modifiche statutarie od operazioni proposte dagli altri Consiglieri, ivi compreso lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

- provvedere all'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo, salva possibilità di apposita delega conferita personalmente ad altro Consigliere oppure a persone da lui indicate, all'uopo anche nominando un'eventuale "Giunta esecutiva" di cui ne sceglie i membri, nonché le facoltà e poteri;
- decidere in merito alla costituzione e al mantenimento di eventuali "Comitati" interni alla Fondazione e provvedere a nominarne i membri, gli eventuali sottogruppi ed i coordinatori;
- rappresentare la Fondazione *tout court* e trattenere i rapporti con altri Enti pubblici e privati, le Autorità e in generale i terzi, senza che sia necessario informare al riguardo il Consiglio Direttivo;
- decidere in modo autonomo sulla destinazione di porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento delle attività correnti della Fondazione;
- indicare il suo successore in caso di rinuncia alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo, anche mediante la predisposizione di una lista di nominativi.

7.4. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza organica e legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

7.5. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha il potere di:

- verificare l'osservanza e il rispetto del presente Statuto, promuovendone le modifiche allorquando ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità;
- vigilare sull'effettivo perseguimento dello scopo della Fondazione e sorvegliarne il buon andamento amministrativo della stessa;
- convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo, delineandone gli indirizzi generali e proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, salva la possibilità di delega a favore di un Consigliere da individuarsi in sede di delibera;
- intrattenere i rapporti con altri Enti pubblici e privati, le Autorità e in generale i terzi, previa informativa al Consiglio Direttivo;
- illustrare al Consiglio Direttivo la bozza del bilancio d'esercizio in sede di approvazione;
- firmare tutti gli atti e la corrispondenza della Fondazione e tutto quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo;
- nominare il Vice-Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo.

7.6. Il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza od impedimento, per le sole competenze di cui all'art. 7.5, può essere sostituito dal Vice-Presidente.

7.7 Il Presidente del Consiglio Direttivo, salvo quanto pre-

visto al precedente art. 7.2. è nominato a maggioranza assoluta con delibera del Consiglio Direttivo, tra una lista di persone che godano, anche in ambito internazionale, di notorietà per riconosciute qualità, doti e condivisione dei valori principali della Fondazione. La lista dei nominativi verrà predisposta nei tre mesi precedenti all'elezione del nuovo Presidente a cura di coloro che prestino la loro opera nella Fondazione, anche in forma gratuita. Tra i candidati alla Presidenza potranno essere indicati anche componenti del Consiglio Direttivo. Sarà prerogativa del Consiglio Direttivo regolamentare le modalità operative con le quali sarà predisposta la lista dei nominativi, tra i quali sarà eletto il Presidente del Consiglio Direttivo.

7.8. Il Presidente del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto al precedente art. 7.2., rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Quanto previsto dal presente articolo, fa salvo quanto previsto ai precedenti artt. 7.2. e 7.3.

8.2. Il Consiglio Direttivo detiene il potere amministrativo e gestorio della Fondazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nel cui ambito è compreso il Presidente.

8.3. I membri del Consiglio Direttivo durano ciascuno in carica per tre anni e sono rieleggibili.

8.4. I nuovi membri del Consiglio Direttivo sono nominati con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, tra persone aventi caratteristiche, qualifiche, competenze ed interessi compatibili e funzionali al perseguimento dello scopo della Fondazione, nonché significative esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, con preferenza per le persone che hanno svolto attività all'interno della Fondazione.

Nell'ultima riunione antecedente alla scadenza del termine di ciascun membro del Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà indicare e nominare il nuovo consigliere (o consiglieri), il quale assumerà la detta carica a far data dalla scadenza del mandato precedente.

8.5. Il "Consiglio Direttivo" in particolare:

- elegge il Presidente con le modalità di cui all'art. 7.7.;
- delibera sull'accettazione di contributi, donazioni, lasciti testamentari, accettazioni d'eredità con beneficio di inventario, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statuarie dell'Ente;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti di qualsiasi natura o Privati;
- approva il bilancio preventivo dell'anno seguente ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- ha facoltà di attribuire le proprie attribuzioni ad alcuno dei suoi membri che potrà essere coadiuvato anche dalla Giunta Esecutiva, se previsto nella delega o nella deliberazione del Consiglio Direttivo che la contiene. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio Direttivo può comunque sempre impartire direttive ai delegati e avocare a sé le operazioni rientranti nella delega. I Consiglieri delegati sono tenuti ad agire informando i restanti membri del Consiglio e avranno obbligo di rendiconto verso il Presidente e l'Organo di Controllo. Non possono essere delegate le attribuzioni che la legge riserva in via esclusiva all'organo in forma collegiale;

- nomina l'"Organo di Controllo" e il "Revisore Legale" (o-
ve *obbligatorio per legge o ritenuto opportuno*);

- approva ogni Regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

- delibera sulla erogazione di un compenso in favore del Presidente del Consiglio Direttivo, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta;

- delibera sullo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

- nomina tra i propri componenti il "Segretario" ed il "Tesoriero";

- nomina i membri della eventuale "Giunta esecutiva" e ne decide facoltà e poteri;

- decide in merito alla costituzione dei Comitati e provvede a nominarne i membri, gli eventuali sottogruppi ed i coordinatori;

- delibera su tutte le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, ivi comprese la trasformazione, la fusione, la scissione.

8.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, in generale, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un Consigliere. Il Presidente in carica può proporre agli altri Consiglieri che alla riunione del Consiglio Direttivo vi partecipano anche soggetti esterni con funzione consultiva e di approfondimento, purché potenzialmente interessati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno e purché di tale partecipazione ne sia data comunicazione nell'avviso di convocazione della riunione e che i Consiglieri intervenuti vi acconsentano.

8.7. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso - spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza - con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, salvo che, per ragioni di particolare urgenza - la cui evidenza dovrà essere ratifica-

ta a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo - la convocazione possa essere fatta con un preavviso di almeno un giorno.

8.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, video e/o audio collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri ed alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri.

8.10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a votazione palese.

8.11. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario

8.12. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti della giunta esecutiva e dei comitati, con funzione consultiva e di approfondimento.

ARTICOLO 9 - GIUNTA ESECUTIVA

9.1. La Giunta esecutiva, fermo quanto previsto al precedente art. 7.3, è facoltativa e composta da un minimo di tre partecipanti ad un massimo di cinque partecipanti, nominati dal Consiglio Direttivo (anche facenti parte del Consiglio Direttivo stesso), che ne delinea gli ambiti di competenza e di attività.

9.2. La Giunta esecutiva ha la funzione di coadiuvare la Fondazione e, più in particolare, il Presidente, nello svolgimento delle attività gestorie per il suo buon funzionamento o il/i Consigliere/i delegati secondo quanto previsto al precedente 8.5..

ARTICOLO 10 - SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

10.1. Il Segretario, insieme alla Giunta esecutiva (se presente) ed al Tesoriere, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

10.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo.

10.3. Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'esame da parte del Presidente e per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - I COMITATI

11.1. I Comitati interni alla Fondazione promuovono, ciascuno per il proprio ambito, le attività della Fondazione, proponendo iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione.

11.2. Salvo quanto previsto al precedente art. 7.2. i Comitati sono costituiti con decisione del Consiglio Direttivo, il quale ne nomina i membri in numero dispari e decide in merito alla revoca degli stessi. I membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

11.3. La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo

11.3. I Comitati, ciascuno per la propria mansione, propongono iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione, esprimono pareri ed indirizzi, non vincolanti, sulle attività che gli verranno sottoposte, e relazionano sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate.

11.4. Ciascun Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 12 - COMPENSO ORGANI SOCIALI

12.1. Dalla nomina a Presidente del Consiglio Direttivo, Vice-Presidente, membro del Consiglio Direttivo, Segretario, Tesoriere o membro della Giunta esecutiva o dei Comitati non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

12.2. In parziale deroga al punto precedente, il Consiglio Direttivo può prevedere, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta e fatta eccezione per il primo in carica, in favore del Presidente del Consiglio Direttivo un compenso determinato entro i limiti di cui all'art. 8 CTS.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

13.1. L'Organo di Controllo, monocratico o composto da tre soggetti, è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina il compenso e ne individua altresì il presidente, se collegiale.

13.2. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

13.3. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Col-

legio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori effettivi.

13.4. I componenti dell'Organo di Controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, iscritti nel Registro dei Revisori Legali (nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti).

13.5. Ai Componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

13.6. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per Legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei Revisori legali.

13.7. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di legge, salvo differente scelta del Consiglio Direttivo di affidarla ad un revisore legale o ad una società di revisione legale;
- svolge le funzioni di cui all'art. 30, comma 7, del CTS.

ARTICOLO 14 - BILANCIO, LIBRI E SCRITTURE

14.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

14.2. Il Consiglio Direttivo approva annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'articolo 13 del CTS.

14.3. Ove superati i limiti previsti, la Fondazione ottempererà alle previsioni pubblicitarie dell'art. 14 del CTS.

14.4. La Fondazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS.

ARTICOLO 15 - ESTINZIONE E SCIoglimento

15.1. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile e di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste

dall'art. 28 I comma del Codice Civile, la Fondazione si estingue anche ai sensi del II comma del medesimo articolo 28.

15.2. In ogni caso di estinzione o di scioglimento, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, mediante delibera del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe.

ARTICOLO 16 - RINVIO

16.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del D.Lgs n.117/2017, nonché, laddove compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

6) Il primo Consiglio Direttivo è composto da n. 5 (cinque) membri in persona dei signori BONHOEFFER Johannes Philipp, quale Fondatore e Presidente, e dei signori DALPIAZ Stefano, con funzione di Vice-Presidente, GELLI Umberto, con funzione di Tesoriere, PALERMO Camillo, con funzione di Segretario e BORRANI Lorenza, tutti sopra generalizzati.

I signori GELLI Umberto, DALPIAZ Stefano, BORRANI Lorenza e PALERMO Camillo, tutti all'uopo intervenuti dichiarano di accettare, come accettano, la carica conferita e che a loro carico non sussiste alcuna incompatibilità e/o ineleggibilità ai sensi di legge.

I Presidente viene, inoltre, delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'iscrizione della "Fondazione Science & Music" al Registro del Terzo Settore nonché ad apportare al presente atto, tutte quelle modifiche non sostanziali che dovessero essere richieste dagli Organi competenti.

7) Il presente atto versa l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 117/2017 ed esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 del medesimo art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Le spese del presente atto sono carico della costituita Fondazione.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su sette fogli per venticinque facciate, del quale ho dato lettura ai costituiti, presenti i testimoni, che lo approvano e sottoscrivono unitamente ai testimoni alle ore 17.41 (diciassette e quarantuno).

F.to BONHOEFFER Johannes Philipp, GELLI Umberto, DALPIAZ Stefano, BORRANI Lorenza, PALERMO Camillo, DI MARTINO Tatiana (testimone), ORLANDI Riccardo (testimone).

	Certifico io dottoressa Rita Abbate Notaio in Reggello, che	
--	---	--

	la presente copia su supporto informatico è conforme all'ori-	
--	---	--

	ginale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.	
--	---	--

	Reggello, lì 13 dicembre 2023.	
--	--------------------------------	--

	F.to Rita Abbate Notaio.	
--	--------------------------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

